



COMUNE DI CERRETO D'ESI
PROVINCIA DI ANCONA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Sommaro

Art.1	Oggetto
Art.2	Definizioni
Art.3	Classificazione dei rifiuti
Art.4	Finalità del servizio di raccolta differenziata
Art.5	Principi e contenuti del presente regolamento
Art.6	Criteri organizzativi e gestionali
Art.7	Tipologie di servizi di raccolta rifiuti
Art.8	Divieti ed obblighi generali
Art.9	Ordinanze con tingibili ed urgenti
Art.10	Soggetto gestore
Art.11	Definizione e disposizioni
Art.12	Assimilazione dei rifiuti speciali
Art.13	Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati
Art.14	Servizio di raccolta “porta a porta”
Art.15	Servizio di raccolta con contenitori stradali
Art.16	Gestione della frazione verde
Art.17	Gestione della frazione umida
Art.18	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
Art.19	Gestione della frazione carta
Art.20	Gestione delle frazioni plastica, vetro e metalli
Art.21	Gestione della frazione secca residua
Art.22	Gestione dei rifiuti ingombranti
Art.23	Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani
Art.24	Gestione dei rifiuti urbani particolari
Art.25	Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto Ambientale
Art.26	Conferimento e raccolta di materiali inerti da attività edilizie
Art.27	Veicoli a motore rimorchi e simili
Art.28	Imbrattamento stradale
Art.29	Pulizia delle aree scoperte private e raccolta dei rifiuti
Art.30	Pulizia dei terreni non edificati e dei rifiuti
Art.31	Altre raccolte differenziate
Art.32	Campagne di sensibilizzazione controllo ed informazione
Art.33	Orario e calendario dei servizi
Art.34	Divieto di sosta nelle vie interessate alla pulizia meccanizzate dai mercati e nelle aree adiacenti alle isole di prossimità
Art.35	Centro ambientale comunale (CAC)
Art.36	Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
Art.37	Definizioni e disposizioni
Art.38	Spazzamento
Art.39	Spazzamento delle foglie
Art.40	Cestini stradali
Art.41	Raccolta rifiuti abbandonati
Art.42	Raccolta carogne animali
Art.43	Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili
Art.44	Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art.45	Pulizia dei mercati
Art.46	Pozzetti stradali – grigliati
Art.47	Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
Art.48	Altri servizi di pulizia
Art.49	Sgombero neve
Art.50	Lavaggio dei contenitori
Art.51	Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
Art.52	Disposizioni diverse
Art.53	Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
Art.54	Lavaggio, disinfezione delle strade e piazze
Art.55	Gestione dei rifiuti cimiteriali
Art.56	Principi fondamentali
Art.57	Mezzi di raccolta
Art.58	Destinazione dei rifiuti raccolti
Art.59	Controlli ed accertamenti
Art.60	Sanzioni
Art.61	Contratto integrativo
Art.62	Entrata in vigore
ALLEGATO A	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
- c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
- d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
- e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- g) assicurare lo spazzamento stradale;
- h) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **UTENTE:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **UTENZE CONDOMINIALI:** edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- **UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- **UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- **PRODUTTORE:** l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **ORARIO DI ESPOSIZIONE:** orario nel quale, secondo il regolamento, il contenitore o sacco **deve essere esposto** da parte del soggetto che ne detiene la custodia, compreso il periodo in cui il soggetto gestore svolge il turno di raccolta;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **RACCOLTA DOMICILIARE:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "Porta a porta";
- **RACCOLTA STRADALE:** la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze anche detta "Di Prossimità";
- **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente gestore.
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- **RIUSO:** le operazioni indirizzate ad ottenere il riutilizzo di beni di consumo tal quali.
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **CENTRO DEL RIUSO:** area presidiata e coperta, attrezzata al ricevimento ed allo smistamento di oggetti, prodotti e beni di consumo in buono stato destinabili a riutilizzo;
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **CENTRO AMBIENTALE COMUNALE (ECOCENTRO):** area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati.
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a

facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, **in rifiuti urbani e rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, **in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, così come risulta modificato dal D.Lgs. n° 205/2010, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- **URBANI**
- **SPECIALI**

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- **PERICOLOSI**
- **NON PERICOLOSI**

❖ Definizione di rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

1) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- a. **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossi, e simili;
- b. **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- c. **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
- d. **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- e. **rifiuto potenzialmente pericoloso:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- f. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- 2) **i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1)**, ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del comma 2, lett. G), Art. 198 del D.Lgs. n° 152/06, e come più dettagliatamente indicato all'art. 12 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- 3) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 4) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

❖ **Definizione di rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
(nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
(nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
(nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

❖ **Definizione di rifiuti pericolosi**

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato "T" della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 sono contraddistinti da un asterisco nell'elenco dei codici CER. *(così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010).*

❖ **Definizione di rifiuti non pericolosi**

Sono rifiuti non pericolosi tutti quelli non rientranti nella precedente definizione di rifiuti pericolosi.

Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti **indifferenziati** da smaltire tal quale;

- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc...) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l’adozione di tecniche di trattamento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.
- incentivare le pratiche di riuso.

Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l’osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
3. L’utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell’ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all’uomo;

- salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle indicazioni del presente regolamento.

6. Il Comune introduce in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento con il soggetto gestore;
- conferimento presso Centro Ambientale Comunale (Ecocentro);
- conferimento in cassonetti stradali per le frazioni per cui è prevista la raccolta di prossimità;

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:

- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione **secondo gli orari ed il calendario prestabilito** di cui all'art.33;
- **ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile** e comunque entro e non oltre l'orario di esposizione, come definito dall'art. 33, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- **custodire i contenitori ricevuti dal Gestore all'interno delle pertinenze di proprietà dell'immobile.**

7. I contenitori per la raccolta dell'indifferenziato, verranno posizionati fuori sul ciglio della strada a confine con la proprietà secondo il calendario di raccolta.

La responsabilità di eventuali danni od incidenti provocati, accidentalmente o dolosamente, dalle attrezzature fornite in comodato all'utenza per la raccolta domiciliare è dell'utenza stessa, fatto salvo quando tali attrezzature vengono correttamente esposte su suolo pubblico, all'esterno

dell'abitazione secondo gli orari indicati nel calendario prestabilito ed entro e non oltre l'orario di esposizione, come definito dall'art. 33.

Il ritiro su chiamata, è utilizzabile saltuariamente, per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti, potature e verde, pannolini e pannoloni. Nell'ambito di tali servizi, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta.

Il Gestore assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Nel caso del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni, trattandosi di servizio periodico settimanale, la richiesta presentata vale fino a che l'utente non rinunci, rinuncia che si manifesta con la mancanza di conferimento anche per una sola volta. Il servizio potrà essere riattivato su nuova specifica richiesta.

Il conferimento presso il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate nel successivo art. 35.

Il Comune può istituire, di norma tramite il Gestore, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 7 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti

1. Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori ed imballaggi in plastica
- farmaci scaduti, pile, contenitori T/F ed altri pericolosi
- frazione organica
- frazione verde (sfalci)
- legno ed imballaggi in legno
- contenitori ed imballaggi in metallo ed altri metalli
- RAEE (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere)
- rifiuti ingombranti (mobilio, frigo, eccetera)
- scarti tessili, indumenti usati, scarpe e borse
- contenitori ed imballaggi in vetro e altro vetro
- olio di origine vegetale
- batterie ed accumulatori
- cartucce e toner esauriti
- inerti derivanti da piccoli interventi di edilizia "fai da te" eseguiti in economia diretta;

2. Il Comune ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 8 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. **E' severamente vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed in particolare nei bordi della strada, nelle piazzole stradali, nelle cunette o in altre aree pubbliche o di uso pubblico.** Nel caso di scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa dello Stato e le eventuali denunce se il fatto costituisce reato. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienico sanitario o ambientale, l'Amministrazione Comunale dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, la Ditta esecutrice del servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia necessari, a spese di tali soggetti previo avviso all'obbligato. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art. 232-bis D.Lgs. 152/2006). Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (art. 232-ter D.Lgs. 152/2006). E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, suolo privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. I cittadini che provvedono autonomamente alla sostituzione di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc) sono tenuti a conferirli (a propria cura e spesa) presso i centri autorizzati e a non disperderli nell'ambiente.
3. **Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:**
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti **non differenziati** secondo le disposizioni e le modalità impartite dal gestore, di cui vengono date opportune forme di pubblicità;
 - c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, **sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;**
 - d) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - f) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

- g) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, cicche di sigarette, spandimento di olio e simili;
- h) lo spostamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
- i) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
- j) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- k) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- l) il conferimento di rifiuti indifferenziati nei bidoni del differenziato.
- m) **E' fatto divieto di conferire rifiuti nei cassonetti stradali a tutti coloro che non siano soggetti passivi della tariffa di igiene ambientale (TARI) nel Comune di Cerreto d'Esi o che non dimorino temporaneamente nello stesso per turismo o altri motivi. E' altresì vietato il conferimento nei relativi cassonetti da parte degli operatori economici/produttivi che non siano soggetti passivi della tariffa di igiene ambientale (TARI) nel territorio Comunale di Cerreto d'Esi.**
- n) E' assolutamente vietato incendiare rifiuti.
- o) È vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipo di rifiuto a lato dei contenitori per la raccolta o nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico.
- p) E' vietato introdurre nelle caditoie destinate alla raccolta delle acque meteoriche qualsiasi rifiuto o sostanza.
- q) Le norme relative al conferimento separato e differenziato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi.
- r) Il rifiuto organico deve essere conferito nell'apposito bidone mediante **sacchi biodegradabili** per l'organico.

2. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

3. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

4. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

5. **I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti** da quelli urbani ed assimilati **ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese** e nel rispetto delle norme di riferimento.

6. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

7. Il servizio di raccolta è garantito nel capoluogo, ed in tutto il territorio comunale. **E' fatto divieto di conferire rifiuti nei cassonetti stradali a tutti coloro che non siano soggetti passivi della tariffa di igiene ambientale (TARI) nel Comune di Cerreto d'Esi o che non dimorino temporaneamente nello stesso per turismo o altri motivi. E' altresì vietato il conferimento nei relativi cassonetti da parte degli operatori economici/produttivi che non siano soggetti passivi della tariffa di igiene ambientale (TARI) nel territorio Comunale di Cerreto d'Esi.**

8. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, così come definito nei commi precedenti, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienica-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo **a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti**, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 10 Soggetto Gestore

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le modalità di scelta del soggetto Gestore previste dalla Legge.

2. Il Comune è tenuto a fornire agli Enti preposti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richiesti.

3. Il Comune è altresì tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciate dalla Regione e/o da altri organi competenti in materia.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 11 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 3
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi dei successivi artt. 12 e 23

- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 218 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.

Art. 12 Assimilazione dei rifiuti speciali

Nell'ambito delle competenze regolamentari del Comune, si stabilisce che sono **rifiuti speciali assimilati agli urbani** i rifiuti speciali che rientrano nell'ambito dell'elenco dei rifiuti ed alle limitazioni riportati nell'allegato "A" al presente regolamento.

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

- a) gli imballaggi terziari;
- b) **i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura**, come ad esempio i locali di ricovero degli animali da cortile, da caccia, delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, ecc..
- c) i rifiuti speciali pericolosi.

I produttori dei rifiuti indicati alle lettere a), b) e c), sopra riportate, **sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati** al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad **ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati**, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune.

3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Comune con il presente regolamento.

4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato in modo a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori stessi, quali:

- a) **dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;**
- b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. **E' vietato inoltre conferire:** sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza la presenza di idoneo involucro protettivo;
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico, utilizzando, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica, gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori stabiliti dal Comune, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente;
- d) **i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da**

non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori i quali devono essere tenuti puliti dal soggetto che li detiene in custodia;

- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, **gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti**;

5. Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- **rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani**;
- **rifiuti speciali inerti** (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- **rifiuti urbani pericolosi**;
- **beni durevoli**;

altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Art. 14 Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti **posti in contenitori** e/o sacchetti o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che **avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.**

2. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

3. **Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile** a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

4. Il Gestore dovrà fornire alle utenze di cui al precedente comma appositi contenitori di adeguata capacità che rimarranno di norma di proprietà del Comune e/o del Gestore. Tali contenitori si **considereranno in custodia della singola utenza**, o degli amministratori del condominio in caso di utenza di tipo domestico condominiale o ditta o di chi, a loro vece, ha provveduto a ritirarli presso gli sportelli preposti (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

5. Il soggetto che ha la custodia dei contenitori richiamati al punto precedente è responsabile degli stessi ad **esclusione del periodo durante l'orario di esposizione**, in cui i contenitori, secondo il calendario di raccolta, devono essere posizionati su suolo pubblico di fronte allo stabile sede del produttore. Tale responsabilità ricade tuttavia nuovamente nei confronti del soggetto che ne ha custodia nel caso che l'esposizione non venga svolta secondo regolamento.

6. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il Comune riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino

all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

7. **Solo ed esclusivamente per le utenze** che abbiano una **forte produzione di rifiuti urbani assimilati** la consegna dei rifiuti stessi avverrà, **in maniera distinta per flussi merceologici**, in opportuni **contenitori messi a disposizione dal Gestore**, previa approvazione del Comune, e **in custodia del titolare** o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

8. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Gestore un **kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti** e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 15 Servizio di raccolta con contenitori stradali

1. I contenitori devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente a cura del Gestore.

2. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino. Qualora questo **risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.**

3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, **prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.**

4. **Il rifiuto organico deve essere conferito nell'apposito bidone mediante sacchi biodegradabili per l'organico.**

5. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, oli, indumenti usati, eccetera) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il Gestore, previo accordo con il Comune, nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- a comunicare al Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 16 Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde dei R.U. viene effettuata di norma attraverso il conferimento a cura degli utenti presso l'Centro Ambientale Comunale (Ecocentro), e saltuariamente solo in casi eccezionali e motivati, il ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento a numero verde del soggetto gestore.

2. Il servizio di ritiro su chiamata della frazione verde è attivato esclusivamente per le utenze domestiche e per una quantità limitata annua, e modalità di seguito definita.

3. Quanto il servizio avviene "su chiamata" l'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare, **i rifiuti dovranno essere organizzati in fascine o sacchi di dimensione massima pari a 2 (due) mc per utenza per ogni chiamata con frequenza non inferiore a 90 giorni** ed esposti secondo le modalità di cui al successivo art 22 previste per il conferimento dei rifiuti ingombranti. **Il ritiro di quantitativi superiori potranno essere concordati con il soggetto gestore a titolo oneroso.**

E' fatto divieto di conferire terra, ciottoli o **altri materiali non corrispondente allo scarto vegetale**. L'impresa esecutrice in caso di presenza di materiali estranei non effettua il ritiro.

4. In alternativa il servizio potrà essere attivato presso il centro ambiente, (sempre in base alle regole e modalità del relativo regolamento).

5. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Non è quindi ammesso l'abbandono di potature e verde, anche a fianco di contenitori stradali (dove questi sono presenti).

Art. 17 Gestione della frazione umida

1. La raccolta della frazione umida dei R.U. viene effettuata con sistema di raccolta di prossimità spinta per le utenze domestiche con il posizionamento di idonei contenitori per l'organico nel rispetto della frequenza stabilita dal capitolato speciale d'appalto. Per le utenze di tipo economico-produttivo verrà utilizzato il sistema "Porta a porta" con appositi contenitori.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno salvo casi eccezionali; il sabato non è considerato festivo.

3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, **ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (di materiale riciclabile "materbi" e/o carta)**, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune.

4. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Art. 18 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune può individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., attuati sulla base dell'adesione all'autosmaltimento con l'utilizzo di idonea attrezzatura.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 19 Gestione della frazione carta

1. La raccolta delle frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con sistema di raccolta di prossimità spinta per tutte le utenze con il posizionamento di idonei contenitori per la carta.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno salvo casi eccezionali; il sabato non è considerato festivo.
3. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in contenitori specifici ovvero in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta, al fine di evitare spargimento per le strade.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 20 Gestione delle frazioni plastica, vetro e metalli

1. La raccolta delle frazioni plastica, vetro, metalli (lattine in alluminio e banda stagnata) viene effettuata con sistema di raccolta di prossimità spinta per tutte le utenze con il posizionamento di idonei contenitori per il vetro, le lattine e per la plastica.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno salvo casi eccezionali; il sabato non è considerato festivo.
3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
4. Relativamente alla plastica, fanno parte della raccolta di prossimità e dunque vanno conferiti nei **previsti negli appositi contenitori esclusivamente gli imballaggi in plastica** tra cui: Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc., Bottiglie e contenitori di PVC, Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc, confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi,

pasta fresca, frutta, verdura), Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati), Vaschette porta – uova, Vaschette per alimenti, carne e pesce, Vaschette/barattoli per gelati, Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert, reti per frutta e verdura, shoppers e imballaggio secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari (es.: carta igienica, scottex, etc.), Barattoli per alimenti in polvere, Contenitori vari per alimenti per animali, Coperchi, Piatti e bicchieri monouso, Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata, etc. della capacità superiore a 5 litri, barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici), **il tutto SE PULITO E SENZA RESIDUI PERICOLOSI, NON PERICOLOSI O PUTRESCIBILI.**

5. Sono da conferire esclusivamente presso il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) ad esempio le seguenti tipologie di rifiuto: Shoppers e imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, Blister, e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il “fai da te”), Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.:camicie, biancheria intima, calze, cravatte), vaschette per alimenti e, imballaggi di piccoli elettrodomestici di Polistirolo Espanso, Sacchi, sacchetti, buste (es.: sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali), Vasi per vivaisti, TRACCIANTI Film di imballaggio in Polietilene di dimensione superiore al formato A3 (29,7 x 42 cm) ad esclusione di shoppers e imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, Imballaggi in Polistirolo Espanso ad esclusione di vaschette per alimenti, imballaggi di piccoli elettrodomestici, Reggette per legatura, Big bags, Pallets, Cassette per bottiglie o prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi), Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc), Giocattoli, Custodie per cd, musicassette, videocassette, Canne per irrigazione, Articoli per l'edilizia, Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, Grucce appendiabiti, Borse, zainetti, sporte, Posacenere, portamatite, ecc., Bidoni e cestini portarifiuti, Cartellette, portadocumenti, ecc., Componentistica ed accessori auto, Scarti e sfridi di lavorazione e rilavorazione, Imballaggi pre-consumo (che non costituiscono rifiuto di imballaggio), Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

6. Gli elenchi di cui sopra saranno aggiornati periodicamente in base ai futuri accordi ANCI CONAI o similari.

Art. 21 Gestione della frazione secca residua indifferenziata

1. La raccolta della frazione secca residua dei R.U. viene effettuata con sistema domiciliare “PORTA A PORTA” con ritiro a cadenza settimanale, il contenitore dovrà pertanto essere esposto **solo ed unicamente nel lasso di tempo funzionale al ritiro.**

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno salvo casi eccezionali; il sabato non è considerato festivo.

3. I rifiuti secchi residui dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni e quindi conferiti all'interno di contenitori stabiliti dal Comune.

4. La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse, così come indicato all'art. 50.

5. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Art. 22 Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione dei RAEE, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - conferimento presso il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro)
 - ritiro su chiamata
3. Nel caso di conferimento al Centro Ambientale Comunale (Ecocentro), si fa riferimento a quanto previsto al successivo art. 35.
4. La consegna presso il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per rifiuto urbano o assimilato nel rispetto di quanto indicato nell'allegato A.
5. Il servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche **fino a un massimo di tre pezzi a ritiro.**
6. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.
8. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc. o rimuoverne parti degli stessi (ad esempio motori ecc).

Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano **anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo**, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

Art. 24 Gestione dei rifiuti urbani particolari

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di **conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.**
2. A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro); per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - **le pile e batterie esauste** devono essere conferite in appositi contenitori.;

- i **farmaci scaduti** devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma all'interno e/o in prossimità di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché all'interno e/o in prossimità delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici;
- gli **oli vegetali** potranno essere conferiti in appositi contenitori posizionati a cura del Gestore di norma nel Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) e/o nei centri di raccolta di prossimità appositamente istituiti;
- gli **indumenti usati** potranno essere conferiti in appositi contenitori posizionati del Gestore al Centro Ambientale Comunale o nei centri di raccolta di prossimità;

3. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal presente Regolamento.

4. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 25 Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

I rifiuti particolari: pneumatici auto, i rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, di fotocopiatrici e stampanti laser, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato a propria cura e spesa.

Art. 26 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, all'atto della SCIA/CILA o del rilascio del titolo abilitativi edilizio, deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.

2. Solo nei casi in cui l'intervento di modeste dimensioni, sia ricondotto alla "manutenzione ordinaria" ed eseguito "in economia" in attività edilizia libera (ai sensi del DPR 380/01 e ss.mm.ii), dal proprietario senza l'ausilio di nessuna impresa e/o ditta specializzata, gli inerti prodotti, potranno essere conferiti presso il Centro Ambiente, nei tempi, modi e quantità stabilite nel relativo Regolamento.

3. È vietato abbandonare e/o disperdere tali materiali, nonché immetterli nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

4. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave o cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, o la gestione del cantiere in genere, provochi lordura o imbrattamento.

Art. 27 Veicoli a motore rimorchi e simili

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti in **centri di raccolta per la demolizione**, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Art. 28 Imbrattamento stradale

Su tutte le strade Comunali o loro pertinenza è vietato imbrattare il suolo pubblico, gettare, depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie (carte, cicche di sigaretta, bottiglie, lattine ecc...).

Art. 29 Pulizia delle aree scoperte private e raccolta dei rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, non che le aree scoperte private di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Art. 30 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, **devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto**, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere **realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento e l'immissione di rifiuti dei terreni stessi**, curandone con diligenza il decoro, la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in caso in cui da accertamenti effettuati abbia tenuto una condotta colposa/dolosa, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 31 Altre raccolte differenziate

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi se presente del Centro Ambientale Comunale (Ecocentro), oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All'atto dell'istituzione il Comune stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 32 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Comune con l'ausilio anche dell'ATA cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 33 Orario e calendario dei servizi

1. Le giornate di raccolta domiciliare sono stabilite annualmente tramite apposito calendario che verrà distribuito agli utenti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento in genere comunque per la raccolta della frazione "indifferenziata" il giorno prestabilito è **il lunedì**. Verranno inoltre resi noti i giorni in cui il Gestore effettuerà lo svuotamento delle "isole ecologiche" a seconda della tipologia del Rifiuto, in modo che l'utente possa regolarsi per il più corretto conferimento e verificare l'effettivo svolgimento del servizio.
2. I rifiuti oggetto di raccolta a domicilio (indifferenziato) vanno esposti al di fuori della propria abitazione **dalla sera precedente del giorno previsto di raccolta, a partire dalle ore 22,00 e, in ogni caso, tassativamente entro e non oltre le ore 6,00 del giorno stabilito**. Nel caso di **non** conformità (ossia che negli stessi siano contenuti anche altri materiali riciclabili, quali carta, plastica, vetro, organico ecc..) i rifiuti **NON** verranno ritirati. Per particolari produzioni è sempre possibile conferire automaticamente tutti i propri rifiuti differenziati presso il Centro Comunale di Raccolta.
3. A tutte le utenze in possesso della Compostiera si raccomanda di effettuare correttamente l'auto-compostaggio domestico e si ricorda che tali utenze non potranno utilizzare gli appositi contenitori posti nelle isole ecologiche.
4. Giornate di raccolta di prossimità sono stabilite annualmente entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.
5. Le giornate dei servizi di raccolta su prenotazione, da concordare telefonicamente col soggetto gestore, verranno stabilite annualmente entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.
6. Il Centro di raccolta Comunale (Ecocentro) resterà aperto nelle giornate del martedì e sabato dalle ore **10,30** alle **12,30** e il venerdì dalle **14,30** alle **16,30**.

Art. 34 Divieto di sosta nelle Vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le isole di prossimità dove sono posizionati i contenitori di rifiuti

1. Nelle Vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate nella segnaletica stradale,
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finchè non sono concluse le operazioni di pulizia,

3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le isole di prossimità dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della ditta che svolge il servizio, le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Art. 35 Centro Ambientale Comunale (Ecocentro)

1. Il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata e custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e sono disciplinate da apposito Regolamento.

2. Al Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

08 03 18	Toner per stampa esauriti
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica (Contenitori per alimenti e liquidi ed oggettistica)
15 01 03	Imballaggi in legno (Arredi dismessi, cassette in legno, ecc.)
15 01 04	Imballaggi in metallo (Barattolame in acciaio, alluminio, banda stagnata)
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro (Bottiglie/contenitori e oggettistica)
20 01 01	Rifiuti di carta e cartone
20 01 02	Rifiuti in vetro
20 01 08	
20 03 02	Frazione organica umida
20 01 10	
20 01 11	Abiti e prodotti tessili
20 01 21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23	
20 01 35	
20 01 36	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 31	
20 01 32	Farmaci
20 01 33	Batterie ed accumulatori
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 37	
20 01 38	Rifiuti legnosi
20 01 39	Rifiuti plastici
20 01 40	Rifiuti metallici
20 02 01	Sfalci e potature
20 03 07	Ingombranti
20 03 99	Cartucce toner esaurite
17.01.07	
17.09.04	Rifiuti da demolizione

3. Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli precedenti del presente Regolamento.
4. Il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) sarà aperto (in base all'art.33) secondo un calendario che verrà distribuito agli utenti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento; al Centro Ambientale Comunale sarà possibile conferire autonomamente dalle utenze aventi diritto (soggetti passivi della tariffa di igiene urbana presso il Comune di Cerreto d'Esi) tutti i rifiuti recuperabili al di fuori delle normali frequenze di raccolta nonché ulteriori tipologie di rifiuti differenziati (desumibili dal relativo Regolamento).
6. Il Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) verrà gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito ed in ordine.
7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.
8. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel Centro Ambientale Comunale (Ecocentro).
9. Nel Centro Ambientale Comunale (Ecocentro) potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (ad es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (ad es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di R.U.

Art. 36 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 37 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
 - 1) Rifiuti Urbani esterni (spazzamento), come definiti al precedente art. 3;
 - 2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 3.

Art. 38 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Comune, secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili tutte le vie e aree maggiormente urbanizzate;
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Art. 39 Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Art. 40 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secchi residui o superiore.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani e/o domestici e quelli ingombranti.

Art. 41 Raccolta rifiuti abbandonati

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, la ditta dovrà segnalare il sito contaminato al comune di Cerreto d'Esi, tali rifiuti saranno smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi, con spese a carico del Comune.

4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare e di sanzionare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Art. 42 Raccolta carogne animali

1. Il Comune mediante il gestore del servizio, provvede a richiedere alla Provincia di Ancona la rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente e nel rispetto della normativa vigente delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici **non possono essere conferite** nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Provinciale, dall'ASUR anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

Art. 43 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 26.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 44 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono **provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico**. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; **il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori**.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli **obblighi di raccolta differenziata** degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

3. I gestori di pubblici esercizi sulla base di apposita autorizzazione dell'Ufficio competente, possono posizionare i contenitori del servizio raccolta rifiuti sul suolo pubblico anche al di fuori degli orari di conferimento previsto dalla carta dei servizi, con la realizzazione di apposita chiusura e schermatura degli stessi, l'area da essi occupata va' comunque conteggiata nell'occupazione di suolo pubblico.

4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, qualora si rilevi detta pratica gli addetti al controllo provvederanno in merito.

Art. 45 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta differenziata.

2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Comune ed inseriti in appositi contenitori.

Art. 46 Pozzetti stradali - grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 47 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta differenziata.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, con congruo anticipo, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di pulizia e asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

3. Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, **la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area**, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 48 Altri servizi di pulizia

1. Il Gestore effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base), mura storiche ed il diserbamento periodico dei cigli delle strade, parcheggi e altre aree pubbliche mediante: taglio, estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici, la cui azione non provochi, effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 49 Sgombero neve

1. In caso di nevicata il Comune, con l'ausilio anche degli operatori appositamente individuati dal Gestore, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

Art. 50 Lavaggio dei contenitori

1. La pulizia dei contenitori concessi in comodato d'uso per il servizio con modalità "porta a porta", è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza del cittadino e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.
2. Per il lavaggio dei cassonetti "stradali" il Gestore dovrà garantire la completa e continua igienicità degli stessi, effettuando le operazioni di lavaggio e disinfezione ogni volta essa si renda necessaria, con maggiore frequenza nel periodo estivo, e sempre e comunque qualora il Comune ne ravvisi la necessità e lo segnali al Gestore.

Art. 51 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, **ha l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia e/o igienizzazione dell'area o della superficie medesima.**
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio del Gestore che può rivalersi comunque sulle spese sui responsabili.

Art. 52 Disposizioni diverse

1. Il proprietario ed il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 53 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 54 Lavaggio, disinfezione delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito dal Gestore.
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione, oltre ai passaggi periodici previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica, deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 55 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:
 - a) essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - c) essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 56 Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

In particolare, la gestione del servizio deve:

- a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Art. 57 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.

3. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

4. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Art. 58 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio di raccolta pubblico avviene presso l'impianto previsto nella Piano Provinciale dei rifiuti, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione.

2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 59 Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo e accertamento sono attribuite in via generale agli agenti dell'Ufficio di Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali eventualmente incaricati dal Sindaco nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza al personale/dipendente incaricato dal Sindaco anche appartenenti al soggetto Gestore del Servizio e ove consentito dalla legge al personale di altri Enti preposti al controllo.

Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- su richiesta da parte del Comune;
- su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 60 Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dalla specifica normativa di settore nazionale e regionale, alle violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative accessorie come di seguito indicate (ripristino stato dei luoghi) e la sanzione amministrativa pecuniaria da **25 euro a 500 euro** nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto **dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni**, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

3. In particolare, tra le norme sanzionatorie si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale.

4. In particolare costituisce inosservanza alle prescrizioni del presente regolamento:

a) L'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci/inerti) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **100,00** a Euro **500,00**.

b) Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **300,00**.

c) Chiunque sposta i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **300,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi,.

d) Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro **25,00** a Euro **100,00**.

e) Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti in uso dall’Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**.

f) Chiunque non differenzia correttamente e diligentemente i rifiuti come stabilito da questo Regolamento (carta, vetro-metalli, plastica, residuo umidi da cucine, sfalci, ingombranti e residuo secco-indifferenziato), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro **50,00** a Euro **200,00**.

g) Chiunque danneggi o deturpi i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **100,00** a Euro **500,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

h) Chiunque non provveda a ritirare dal suolo pubblico, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**.

i) Chiunque esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta indifferenziata o residua in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**.

j) Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

k) Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **200,00**.

l) Chiunque usi sacchi per l’umido non “biodegradabili per l’organico”, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**.

m) Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, cicche e simili), spandimento di olio vegetale e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi,.

n) Chiunque **non provveda a mantenere pulite e in stato di decoro le aree scoperte private di uso pubblico e private, recintate e non**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **200,00**.

o) Chiunque non provveda a mantenere puliti **i terreni non edificati**, a qualunque uso o destinazione urbanistica essi siano adibiti, da rifiuti, infestanti, detriti o quant’altro abbandonato anche da terzi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **500,00**.

p) Chiunque non provveda allo smaltimento di rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **100,00** a Euro **500,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi,.

q) Chiunque conferisca **tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **300,00**.

r) Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è obbligato alla rimozione degli stessi ed è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **500,00**.

s) Chiunque imbratti, apporti, scarichi, o sparge fango o detriti e terriccio, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni stradali, il suolo pubblico o privato ad uso pubblico, è obbligato alla rimozione degli stessi ed è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **500,00**.

t) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art.40 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**.

u) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art.43 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **400,00**.

v) Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art.41 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **50,00** a Euro **300,00**.

w) Chiunque parcheggi in divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia stradale meccanizzata nelle ore indicate dalla segnaletica stradale, per la sanzione amministrativa si fa rinvio alla normativa sulla circolazione.

x) Per chiunque, non sia soggetto passivo della tariffa di igiene ambientale (TARI) nel Comune di Cerreto d'Esi o che non dimori nello stesso per turismo o altri motivi, è **vietato il conferimento nei relativi cassonetti** come pure da parte degli operatori economici/produttivi che non abbiano la propria attività nel territorio Comunale di Cerreto d'Esi e non siano soggetti passivi della tariffa di igiene urbana nello stesso, ed è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **100,00** a Euro **500,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

y) Per altre violazioni al presente Regolamento compreso l'abbandono delle deiezioni degli animali di proprietà o di responsabilità e animali d'affezione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro **50,00** a Euro **500,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi .

w) Chiunque è intento a spazzare e/o a raccogliere i rifiuti giacenti nelle aree private, o nelle aree pubbliche soggette ad occupazione privata (aree di pertinenza di bar, esercizi commerciali e quant'altro) spingendoli e/o gettandoli al di fuori delle aree suddette, verso aree e/o strade pubbliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro **200,00**, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui **non sia possibile** accertare la responsabilità del singolo utente la **sanzione viene irrogata al responsabile del condominio** nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

6. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali o del presente regolamento sono punibili con la sanzione amministrativa da Euro **25,00** a Euro **500,00** fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

7. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

8. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.

9. S'intendono pertanto abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 61 Contratto integrativo

1. Il soggetto Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 62 Validità ed Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.

3. La competenza di approvazione del presente Regolamento è di competenza del Consiglio comunale, qualora si rendano necessarie eventuali variazioni e/o integrazioni che non modificano in maniera sostanziale il presente "Regolamento" o siano da apportare in applicazione di leggi e norme comunitarie, statali e regionali ovvero per il conferimento di nuove e/o diverse tipologie di rifiuti, la competenza alla loro approvazione è della Giunta Comunale.

ALLEGATO "A"

Elenco rifiuti assimilati agli urbani

1. Rifiuti non pericolosi (urbani e speciali), anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ristoranti, ecc.), purché riciclabili e/o recuperabili;
2. imballaggi primari;
3. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
4. rifiuti di carta, cartone e similari;
5. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
7. cassette in plastica o legno, pallets;
8. legno, verde e potature;
9. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982. Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di raffreddamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
10. rifiuti e manufatti di metalli ferrosi e loro leghe;
11. accessori per l'informatica;

N.B.

- a) Sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti, da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali (fatta esclusione per uffici, mense, ristoranti) e di servizi;
- b) Sono esclusi dall'assimilazione **i residui non recuperabili**, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg. 0,1 mq/giorno.
- c) **I rifiuti vegetali (verde e potature) e gli ingombranti sono assimilati** per quantità a condizione che non superino una produzione di 2 metri cubi/chiamata con frequenza non inferiore a 60 giorni.
- d) E' sempre ammessa l'assimilazione per rifiuti recuperabili e/o riciclabili per volumetrie compatibili con le attrezzature di raccolta nel territorio e del Centro Ambientale Comunale (Ecocentro).